

molto serrata che veniva dai banchi dell'allora opposizione. La maggior parte dei riferimenti — che si incontrano anche nella stampa e nei mezzi di comunicazione — continuano a sottolineare i presunti svantaggi del bilinguismo tanto per le società che per gli individui. Gli oppositori del bilinguismo, all'oscuro delle funzioni sociali che svolge e del valore umano che assume, propongono un gran numero di ragioni per le quali lo ritengono un elemento di divisione e di confusione e un ostacolo al progresso. Ma, ad un esame più attento, nessuna di queste ragioni regge davvero. Il bilinguismo non è qualcosa di misterioso, di anormale o di poco patriottico. È stato ed è una pura e semplice necessità per la maggior parte dell'umanità.

Lo sviluppo della globalizzazione su una scala senza precedenti non modifica il fatto che la maggior parte delle persone di tutto il mondo viva tuttora la propria vita in contesti locali e avverta l'esigenza di sviluppare e di esprimere la propria identità locale da trasmettere ai figli. Poiché una larga parte di qualsiasi lingua è specifica di una cultura, le persone avvertono che, quando quella lingua scompare, va perduta anche una parte importante della loro cultura e della loro identità tradizionale. Come ha detto un nativo americano, dobbiamo sapere la lingua dell'uomo bianco se vogliamo sopravvivere in questo mondo, ma dobbiamo sapere la nostra lingua se vogliamo sopravvivere per sempre.

Va da sé, tuttavia — ed è l'ultima osservazione, in conclusione —, che la tutela delle tradizioni e delle forme di vita costitutive dell'identità deve servire, come ammoniva Habermas, unicamente al riconoscimento dei loro membri in quanto individui. Essa non può avere il senso di una tutela biologica della specie compiuta per via amministrativa. Il punto di vista ecologico della conservazione della specie non può essere trasferito alla cultura. Le tradizioni culturali e le forme di vita in esse articolate si riproducono di regola per il fatto di convincere proprio i membri di quella comunità, motivandoli ad assimilarle e a svilupparle in modo produttivo e

creativo. Uno Stato di diritto può soltanto rendere possibile queste scelte; invece, una sopravvivenza garantita dovrebbe necessariamente sottrarre ai partecipanti e ai membri di quella comunità proprio la libertà di dire « sì » e di dire « no » che è preliminare all'acquisizione di una data eredità culturale.

Possono mantenersi in vita solo le tradizioni che pur legandosi ai propri membri, non si sottraggono al loro esame critico e tengono sempre aperta ai discendenti l'opzione di apprendere da tradizioni diverse o anche di convertirsi e di mettersi in marcia verso altri lidi.

Questa è una prospettiva di integrazione che rende possibile la democrazia nell'*ethnos* e la democrazia tra gli *ethnos*.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 1723)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore per la I Commissione (Affari costituzionali), onorevole Fontanini, rinuncia alla replica.

Prendo atto, altresì, che il relatore per la III Commissione (Affari esteri), onorevole Paoletti Tangheroni, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, intervengo brevemente, per dire che si tratta di un documento di grande rilevanza diretto ad assicurare in tutti gli Stati partecipanti al trattato un livello alto di protezione delle lingue regionali minoritarie in uso nei rispettivi territori, nonché a promuovere l'uso della tradizione e della cultura. Tra l'altro, la Carta prevede iniziative e misure per diffondere l'uso di queste lingue nei vari servizi pubblici, compresi l'insegnamento,

l'amministrazione pubblica, la giustizia, i mezzi di comunicazione, le attività culturali, gli strumenti finanziari.

Inoltre, per quanto attiene alla richiesta dell'onorevole Fontanini per una linea radiofonica e televisiva in friulano, mi auguro che questa notte il ministro delle comunicazioni possa trovare i fondi necessari perché, come lei sa, è una richiesta onerosa, non è gratuita. Quindi, mi auguro che tutto ciò possa essere fatto.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno (ore 21,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 3622, 4041, 4109, 4123, 4211, 4212 e 4213.

Comunico che il tempo complessivo riservato all'esame di tali disegni di legge è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 (3622) (ore 21,31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 3622)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame concerne un accordo tra l'UNESCO e il Governo italiano in merito al finanziamento della Third World Academy of Sciences — la cui sigla è TWAS — da parte dell'Italia.

Prima di passare all'esame del disegno di legge di ratifica, vale forse la pena di fare qualche breve cenno sulla TWAS, che è stata istituita nel 1983 per iniziativa del premio Nobel pakistano Abdul Salam ed è operante a Trieste presso l'attuale polo scientifico e tecnologico internazionale. Dal 1985 l'accademia ha lo *status* giuridico di una organizzazione non governativa riconosciuta dalle Nazioni Unite. Le finalità della TWAS, così come sancito nel suo statuto, sono fondamentalmente le seguenti: riconoscere, sostenere e promuovere la ricerca scientifica di eccellenza nel terzo mondo; fornire a promettenti scienziati originari del terzo mondo le strutture necessarie per la formazione professionale, promuovendone l'attività; facilitare e incoraggiare la cooperazione tra scienziati ed istituzioni di spicco nel terzo mondo, come pure tra essi e i loro omologhi nella Repubblica italiana.

Per realizzare questi obiettivi, la TWAS si prefigge di promuovere le seguenti attività: assegnazione di contributi di ricerca per specifici progetti presentati da giovani ed attivi scienziati e da istituzioni nei paesi in via di sviluppo; assegnazione di borse di studio individuali o per associazione di giovani ricercatori da portare avanti nei paesi in via di sviluppo o in Italia; promuovere la collaborazione della ricerca tra centri scientifici di eccellenza nei paesi in via di sviluppo ed omologhi centri di eccellenza italiani; conferimento e riconoscimento a singoli scienziati che abbiano

contribuito significativamente al progresso della scienza e alla sua applicazione a soluzioni di problemi pratici nei paesi in via di sviluppo.

Per facilitare l'adempimento di tali attività, la TWAS utilizza una serie di reti costituite dall'Accademia stessa: una rete di membri della TWAS, composta dai più illustri scienziati dei paesi in via di sviluppo, una rete di ministeri della scienza e della tecnologia, una rete di istituti e di laboratori e così via.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie per mantenere in essere le attività della TWAS, l'Accordo prevede che, oltre a quelle del fondo di dotazione della TWAS e dell'UNESCO, esse siano costituite dai contributi del Governo della Repubblica italiana, nonché da eventuali sovvenzioni diverse. Il contributo dell'Italia sarà erogato annualmente.

La TWAS è guidata da un comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato dall'UNESCO, due rappresentanti nominati dal Governo della Repubblica italiana, di cui uno sarà uno scienziato, e due rappresentanti dei paesi in via di sviluppo, uno designato dal direttore generale dell'UNESCO e l'altro dal Governo italiano.

Il contributo del Governo italiano rappresenta — è importante, signor Presidente — il 23 per cento del totale dei finanziamenti a favore della TWAS. Si tratta, quindi, di un istituto che si mantiene da solo nella grandiosa opera di promozione della ricerca e della formazione di elementi di eccellenza nei paesi in via di sviluppo; è l'unica scommessa che oggi possiamo seriamente fare per cercare di promuovere davvero questi paesi.

Occorre però considerare che dal maggio 2000 è stato deciso di trasferire presso la sede della TWAS anche la Inter Academy Panel (IAP).

Questa decisione certamente fa onore all'attività della TWAS e, in gran parte, si deve all'impegno del professor Edoardo Vesentini, presidente dell'Accademia dei Lincei, nonché membro del comitato esecutivo dell'IAP.

L'IAP è un'associazione di 80 accademie delle scienze, rispettivamente di 80 paesi del mondo che si propone come interlocutore consulente per l'azione dei paesi più sviluppati nei confronti dei grandi problemi del mondo, con particolare riguardo al dialogo nord-sud. Quanto al finanziamento dell'Italia, oltre al citato 23 per cento rivolto direttamente alle attività della TWAS, esso è teso anche al sostegno alle necessità finanziarie della IAP.

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, si osserva che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e la piena esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno l'UNESCO presenterà al Ministero degli affari esteri una relazione.

L'articolo 4 specifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Nel 2003 si prevede un impegno di spesa di 1.550.000 euro, dei quali 775 mila per la TWAS e 775 mila per lo IAP. Nel 2004 è prevista una spesa di 1.808.000 euro, di cui 1.033 per la TWAS e 775 mila per lo IAP. Nel 2005 si considera necessario un impegno di spesa pari a 2.325.000 euro, ripartiti tra 1.550.000 per la TWAS e 775 mila per lo IAP.

L'articolo 5 è di prammatica, vale a dire che ha valore non appena sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nel ringraziarla per il tempo che mi ha concesso, signor Presidente, concludo, dicendo che si tratta di un accordo fondamentale, di una vera e propria scommessa per lo sviluppo dei paesi del terzo mondo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, se non si approva urgentemente questo provvedimento, è evidente che non possiamo erogare i contributi e quindi la TWAS, come diceva la relatrice, non potrà essere attuata.

PRESIDENTE. È un argomento ferreo.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4041) (ore 21,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4041)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione affari esteri, onorevole Selva, in sostituzione del relatore, onorevole Craxi.

Appellandomi alla benevolenza dei presenti, ricordo che il Presidente è seduto qui ininterrottamente dalle ore 17.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo senz'altro il suo invito ed ho la massima comprensione per la sua resistenza. Vorrei fare una sola osservazione riguardante le date: questa al nostro esame è una convenzione sottoscritta dai governi il 26 settembre 1996. Fra gli articoli, in particolare l'articolo 4 merita di essere ricordato: Le parti sospendono dalle zone in cui si è verificato uno dei focolai di malattie della lista dello OIE o di altre malattie che possono presentare

pericolo per l'uomo e per il patrimonio zootecnico, l'invio di animali e di prodotti di origine animale.

Mi auguro che fra il 1996 ed oggi non vi sia stato nessun focolaio di questo genere.

PRESIDENTE. Onorevole Selva, comunque siamo sopravvissuti!

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Sì, siamo sopravvissuti. La sola osservazione che formulo, raccomandando l'approvazione è la seguente: quando si tratta di vicende di questo genere bisognerebbe essere più celeri. Dico ciò soprattutto a coloro che sono delegati a presentare in Parlamento i provvedimenti. Naturalmente, ne raccomando l'approvazione rapida ed urgente, sembrandomi che il secondo aggettivo rafforzato dal primo sia utile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4109) (ore 21,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le

Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

***(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4109)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Paoletti Tangheroni.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo euromediterraneo di associazione concluso il 25 giugno 2001 fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica araba di Egitto dall'altro si inserisce all'interno della politica mediterranea dell'Unione europea che si attua attraverso tre principali strumenti: il partenariato euromediterraneo istituito dalla dichiarazione di Barcellona nel novembre 1995; la politica di prossimità rivolta ai paesi che si troveranno a condividere le frontiere terrestri e marittimi della nuova Europa allargata; la strategia comune dell'Unione europea per la regione mediterranea.

I tre strumenti costituiscono gli elementi di un'unica strategia volta alla crescita democratica, politica ed economica dell'intera area mediterranea. Il partenariato euromediterraneo si articola in tre settori di attività: la cooperazione politica di sicurezza; la cooperazione economica e finanziaria e la cooperazione nel settore sociale, culturale ed umano.

Lo strumento indispensabile per l'attivazione efficace del partenariato è rappresentato dagli accordi bilaterali di associazione fra i paesi mediterranei e l'Unione europea; accordi di durata limitata che mirano a rafforzare i legami esistenti tra i firmatari, instaurando su basi equilibrate relazioni fondate sulla reciprocità, la com-

partecipazione e cosviluppo nel rispetto dei principi democratici dei diritti dell'uomo.

L'accordo in questione si compone di 92 articoli ripartiti in 8 titoli che disciplinano vari aspetti dei diversi settori in cui si esplica la cooperazione tra le parti contraenti.

Il titolo I, che comprende che gli articoli 3, 4 e 5, è incentrato sul dialogo politico fra le parti quale strumento indispensabile per facilitare la progressiva convergenza delle parti alla reciproca comprensione e per promuovere la sicurezza, la stabilità della regione mediterranea.

Il titolo II, dagli articoli 6 al 28, è dedicato alla libera circolazione delle merci. Infatti, è prevista la progressiva instaurazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea e l'Egitto in conformità con le disposizioni stabilite dal GATT e dall'Organizzazione mondiale del commercio, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 13 anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

Il titolo III, che comprende gli articoli dal 29 al 30 è relativo al diritto di stabilimento e dei servizi che prevede la disponibilità delle parti a concedere eventualmente il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione dei servizi ad opera delle società di una parte verso i destinatari situati dall'altra parte.

Il titolo IV, che comprende gli articoli da 31 a 38, è relativo ai movimenti di capitali, mentre il titolo V disciplina ampiamente la cooperazione economica, nel cui ambito di applicazione è compresa, tra l'altro, la lotta contro il riciclaggio del denaro (articolo 57), contro gli stupefacenti e contro il terrorismo.

Alla cooperazione in campo sociale, che rappresenta un altro fondamentale pilastro del partenariato euromediterraneo, è dedicato il titolo VI, nel quale sono contenute, tra l'altro, previsioni programmatiche in vista dell'attuazione della libera circolazione dei lavoratori, la loro integrazione sociale ed i connessi diritti previdenziali.

Il titolo VII concerne la cooperazione finanziaria che completa il quadro di collaborazione economica.

Il titolo VIII riguarda la disposizioni istituzionali, generali e finali. Come è prassi negli accordi di associazione, è prevista l'istituzione di un consiglio di associazione e di un comitato di associazione.

In considerazione del carattere di grande rilevanza dell'accordo in esame, in considerazione del fatto che il partenariato euromediterraneo è uno degli strumenti fondamentali per combattere l'integralismo, sostenendo quei paesi che l'integralismo hanno rifiutato, penso si debba procedere quanto prima alla ratifica di questo accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4123) (ore 21,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4123)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rizzi.

CESARE RIZZI, *Relatore*. Signor Presidente, l'accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese sui trasporti marittimi è stato firmato nel 1972 e ratificato dal nostro paese nel 1974. In seguito, sono state approvate alcune normative comunitarie, in particolare il regolamento CEE n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed il regolamento CEE n. 3577/92, anch'esso del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che incidono sui rapporti regolati dall'accordo italo-cinese.

Con parere motivato *ex articolo 226* del Trattato, la Commissione europea ha ritenuto gli articoli I e IV dell'accordo in oggetto incompatibili con le disposizioni comunitarie, imponendo di fatto una revisione del trattato. Ecco spiegata l'origine di questo protocollo di modifica, che l'Italia ha provveduto a negoziare, come da indicazioni comunitarie, poco più di un anno fa. In particolare, la Commissione europea contestava i seguenti punti: l'articolo I del trattato, la clausola di ripartizione dei carichi, ritenuta lesiva del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi, e, all'articolo IV, l'esclusiva concessa alle navi italiane nell'effettuazione dei servizi di cabotaggio. Nonostante il capitolo Cina in questo momento si presti a considerazioni ampie di carattere economico, dal punto di vista tecnico il protocollo in esame è un atto assolutamente necessario, stanti le indicazioni provenienti dalla Commissione europea.

Entrando nel merito dell'articolato, sostanzialmente viene abrogato e sostituito l'articolo I, in modo da garantire i principi di libertà di navigazione marittima, l'eliminazione di ogni ostacolo a tale navigazione e l'astensione dall'adottare misure discriminatorie in conformità alla normativa internazionale e, per l'Italia, anche

alla normativa comunitaria. Viene inoltre garantita la possibilità di partecipazione delle navi possedute o operate dalle società di navigazione dell'altra parte contraente al trasporto di carichi o passeggeri tra i porti dei due paesi o tra i porti di ciascuna parte contraente ed i porti dei paesi terzi.

L'articolo 4, che stabilisce l'esclusione del cabotaggio, come già previsto nell'accordo del 1972, è stato integrato, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi dei trasporti marittimi fra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di cabotaggio marittimo, precisando che, per l'Italia, tale cabotaggio è riservato anche alle navi comunitarie.

Come previsto dal 1972, è stato confermato che non è considerato cabotaggio la fattispecie in cui le navi ed i mercantili di una parte navigano da un porto all'altro del territorio dell'altra parte contraente allo scopo di scaricare merci o di imbarcare passeggeri provenienti dall'estero e di caricare merce o di imbarcare passeggeri con destinazione all'estero.

Il protocollo ha la stessa modalità di durata e di denuncia prevista dall'accordo del 1972 ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due modifiche con cui le due parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.

Il decreto-legge di conversione non reca le previsioni di oneri finanziari. Invitiamo, pertanto, i colleghi a procedere ad una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo condivide la relazione del relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1893 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (approvato dal Senato) (4211) (ore 21,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 4211)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Rizzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CESARE RIZZI, Relatore. Signor Presidente, l'accordo di ratifica ha lo scopo di creare un quadro normativo chiaro a supporto degli operatori che intendono avviare e condurre un'attività commerciale tra Italia e Uzbekistan nel settore del trasporto di viaggiatori e merci.

Per ciò che riguarda il trasporto di persone, sia regolare sia occasionale, sarà oggetto di un regime di autorizzazioni non cedibili e numericamente quantificate ogni anno; stesso regime di autorizzazione anche per ciò che riguarda il trasporto di merci, ma con una serie definita di eccezioni che comprendono: i trasporti occasionali da e per gli aeroporti in caso di deviazione dei servizi; i trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri, sempre da e verso gli aeroporti; i trasporti postali; i trasporti di

articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti; i trasporti scortati di merci di valore.

L'accordo istituisce una commissione mista con lo scopo principale di monitorare l'intero sistema di autorizzazione.

Alle spese di riunione della commissione stessa sono imputati gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo pari a 7.975 euro annui ad anni alterni. Resta escluso e vietato dall'accordo in esame il cabotaggio stradale, mentre viene liberalizzato il trasporto di cose in solo transito in uno dei due paesi.

Per ciò che riguarda i requisiti delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, l'accordo rimanda alla legislazione nazionale in vigore nei due paesi. Invito l'Assemblea ad una rapida approvazione del provvedimento che ha già ricevuto anche il vaglio del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1924 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000 (approvato dal Senato) (4212) (ore 21,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica

popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 4212)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Naro.

GIUSEPPE NARO, *Relatore*. Signor Presidente, accogliendo la sua sollecitazione e quella del presidente Selva, desidero soffermarmi brevemente sull'importanza di questa ratifica, soprattutto alla luce della revoca delle sanzioni economiche che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato il 12 settembre.

Quindi, la ratifica di questo accordo è particolarmente importante, soprattutto se si considera che la Libia si fa sostanzialmente carico della fornitura del 30 per cento del fabbisogno energetico e che l'Italia è anche il primo partner commerciale della Libia. Nel 2000, l'interscambio commerciale è stato di 14 mila 300 miliardi di vecchie lire, somma doppia rispetto a quella degli anni precedenti. È importante anche rilevare che, nel settore petrolifero, l'ENI costituisce il principale interlocutore della Libia.

Desidero anche soffermarmi su un particolare: in Commissione, è stato sollevato il problema di legare la ratifica di questo accordo con il problema dei crediti che i nostri imprenditori vantano nei confronti della Libia. Secondo me, si tratta di problemi diversi: in questa fase, dobbiamo puntare all'approvazione ed alla ratifica di questo accordo, che privilegia la promozione e la tutela degli investimenti, comunque anche pregressi e successivi in caso di disdetta dell'accordo, mentre, per quanto riguarda il recupero dei crediti, il problema attiene alla politica ed alla diplomazia. In questo senso, anche per verificare quale sia la posizione della Libia, è importante la riunione del 5 e 6 dicem-

bre prossimi tra i Capi di stato e di Governo dei cinque paesi del sud Europa e dei cinque paesi del nord Africa.

Raccomando una rapida approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo conviene con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1954 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000 (approvato dal Senato) (4213) (ore 21,56).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 4213)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Naro, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE NARO, *Relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso interverrò molto brevemente. Mi piace rilevare che il Fondo monetario internazionale conferma la tendenza in atto da parte del Qatar a rafforzare la privatizzazione di settori delle comunicazioni e dell’energia elettrica e l’apertura agli investimenti stranieri in svariati comparti, compreso il mercato azionario. È da rilevare inoltre che alcune stime ritengono che con l’entrata nel terzo millennio il Qatar abbia superato anche il Brunei per quanto riguarda il reddito medio *pro capite*. Poi, un’altra considerazione che mi sembra rilevante, è che un’università americana nel Qatar consente già la laurea a diversi giovani in grado di affrontare le sfide economiche del paese. Comunque l’emirato è anche molto importante dal punto di vista dell’economia per la produzione del petrolio, ma anche perché possiede enormi giacimenti di gas naturale, se si pensa che solo il Northwest Dome detiene il 12 per cento del gas del pianeta. Quindi il Qatar, anche alla luce del fatto che si sta dotando di una nuova costituzione, tant’è che si sta avvalendo di 32 consulenti, è un paese che attrae molto l’interesse degli investitori. Quindi, anche per questo, raccomando una sollecita approvazione della ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo condivide la relazione svolta dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio della costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle

cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti ha proceduto in data 8 ottobre 2003 alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: presidente il deputato Flavio Tanzilli; vicepresidenti il senatore Luciano Guerzoni e il deputato Denis Verdini; segretari i deputati Italo Bocchino e Andrea Colasio.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 14 ottobre 2003, alle 10:

1. — Svolgimento di interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1798-C).

— *Relatori:* Paroli, per la maggioranza; Vianello, di minoranza.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge* (previo esame e votazione di questioni pregiudiziali):

Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio (2517-A)

e delle abbinate proposte di legge: MAZZUCA; MAZZUCA; MOLINARI; Mario PEPE ed altri; CASTAGNETTI ed altri; TANZILLI ed altri; FINOCCHIARO ed altri (308-315-816-2088-2703-2663-2641).

— *Relatori:* Lussana, per la maggioranza; Finocchiaro, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 375 — D'iniziativa dei senatori FASSONE ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (*Approvata dal Senato*) (2189-A)

e delle abbinate proposte di legge: GIACCO ed altri; TURCO ed altri; PISAPIA; CIMA ed altri (340-691-2190-2733).

— *Relatore:* Mazzoni.

5. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

ZELLER ed altri; MEREU ed altri; CÈ ed altri; DI TEODORO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (1723-2340-2547-2841-3539-A).

— *Relatori:* Fontanini (*per la I Commissione*) e Paoletti Tangheroni (*per la III Commissione*).

6. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 (3622-A).

— *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (*Articolo 79, comma 15*) (4041).

— *Relatore:* Craxi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (4109).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 (*Articolo 79, comma 15*) (4123).

— *Relatore*: Rizzi.

S. 1893 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (*Approvato dal Senato*) (4211).

— *Relatore*: Rizzi.

S. 1924 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000 (*Approvato dal Senato*) (4212).

— *Relatore*: Naro.

S. 1954 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000 (*Approvato dal Senato*) (4213).

— *Relatore*: Naro.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

MONTECCHI ed altri: Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (2444).

— *Relatore*: Paniz.

(*p.m., al termine delle votazioni*)

8. — *Discussione del disegno di legge* (per la discussione sulle linee generali):

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (4346).

La seduta termina alle 22.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO LUANA ZANELLA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1798-B

LUANA ZANELLA. Quest'aula sta esaminando per la seconda volta un provvedimento che, già nella sua versione iniziale, rappresentava — secondo le considerazioni della maggioranza del mondo ambientalista (e comunque la più autorevole) — un colpo di maglio all'impianto normativo in materia ambientale. Il passaggio al Senato è riuscito — sotto alcuni aspetti — a peggiorare ulteriormente la portata negativa del provvedimento, in particolare con l'incontrollata dilatazione della parte relativa alle « misure di diretta applicazione », parzialmente mitigata nel passaggio in Commissione.

Ci troviamo così, ancora una volta, ad esaminare una norma che suscita forti perplessità sul profilo costituzionale, visto che attribuisce una delega in bianco ad un non meglio precisato comitato di saggi, esautorando il Parlamento della funzione primaria prevista dal dettato costituzionale: quella di legiferare. Se a questo si aggiunge la vaghezza e l'approssimazione dei criteri e dei principi di una delle deleghe più ampie che la storia della Repubblica ricordi (l'intera legislazione

ambientale potrebbe esserne stravolta) ci rendiamo conto di quanto possa essere « pericoloso » questo provvedimento per l'ambiente, per la salute dei cittadini e per le stesse regole democratiche.

La cosa più inquietante è che un provvedimento di questo calibro — sul quale sarebbe stato necessario un ampio consenso e un esame approfondito — sia stato approvato da un ramo del Parlamento ricorrendo al voto di fiducia: in pratica il principio di avvilimento del ruolo del Parlamento contenuto nel provvedimento viene applicato sin dal suo esame parlamentare. Non si può negare una allarmante coerenza da parte di questa maggioranza, che ha, per bocca del suo *Premier*, più volte dimostrato una certa intolleranza alle regole di convivenza democratica, salvo poi accusare gli avversari politici di un presunto « deficit di democrazia », in una sorta di proiezione paranoide.

Il risultato è penoso, a cominciare dall'inosservanza delle elementari regole di redazione dei testi normativi, per cui ci troviamo di fronte ad un provvedimento composto da un articolo unico attraverso il quale: viene riscritta la legislazione sui rifiuti, sulla tutela delle acque, sulla difesa del suolo, sulla valutazione di impatto ambientale, sulla gestione delle aree protette e su tutto il comparto normativo per la tutela ambientale; viene istituita la fantomatica commissione dei saggi che riscriverà tutta la legislazione ambientale; viene introdotto un nuovo condono — sembra che questa maggioranza non riesca proprio a farne a meno — che comporterà inevitabilmente nuovi danni al territorio e all'ambiente; viene modificata la normativa sui rifiuti, allentandone ovviamente le maglie, con una riduzione delle garanzie per la salute dei cittadini.

Fortunatamente, durante l'esame in Commissione, sono state stralciate le parti sui servizi pubblici locali — ambito normativo che ben poco aveva a che fare con la « ragione sociale » del provvedimento — e quella relativa all'Istituto di alti studi ambientali, del quale non erano affatto chiare le funzioni e gli obiettivi, ma che

suscitava comprensibili perplessità e aveva tutta l'aria di essere l'ennesima duplicazione di ruoli ed incarichi, al solo fine di aumentare i posti da occupare.

Si tratta insomma di un indigeribile minestrone normativo che il Senato ha già dovuto mandare giù a forza e altrettanto temiamo sarà costretta a fare la Camera. Per i Verdi, tenendo conto di quanto sia difficile « migliorare » un provvedimento così mal strutturato, le priorità sono due: lo stralcio di tutta la parte contenente norme di diretta applicazione (l'ex capo II, che nonostante i tagli della Commissione ambiente continua a contenere discutibili interventi nel corpo legislativo e i cui effetti devastanti sono ben più gravi di quanto si possa immaginare); la soppressione della norma che istituisce il comitato dei saggi per restituire al Parlamento il suo ruolo di legislatore.

Resta il fatto che sarebbe ben più sensato e responsabile ritirare l'intero provvedimento e proporre al Parlamento un disegno di legge di riordino per ogni settore ambientale, ovviamente mantenendo fermi gli attuali principi di tutela e di garanzia, frutto di anni di dibattito politico e che non possono essere cancellati in modo così superficiale.

Va comunque detto che non esiste da parte nostra un'opposizione preconcepita all'ipotesi di riordinare la normativa in materia ambientale. L'esigenza è condivisa da molti ed è prevista dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 (legge di semplificazione 1998). D'altronde è ben noto che fino a vent'anni fa la tutela dell'ambiente era pressoché assente dalla nostra legislazione e la necessità di rimediare ad una grave lacuna ha portato ad una produzione normativa sicuramente ingente ma — talvolta — confusa. La proliferazione delle leggi è anche legata ad altri fattori, tra cui la naturale evoluzione di principi generali o particolari in tema di tutela ambientale, l'aggiornamento tecnico e scientifico, l'obbligo di adeguamento alla legislazione comunitaria ed internazionale, il verificarsi di fenomeni, naturali o causati dall'uomo, nuovi o imprevedibili.

Ineccepibile, formalmente, quindi il bisogno di riordinare la normativa ambientale, attraverso l'adozione di testi unici, ma discutibile lo strumento scelto dal Governo. Se poi si considera l'assoluta vaghezza ed indeterminazione dei principi e criteri direttivi ci si rende conto che l'intero impianto normativo in materia ambientale farà un vero e proprio « salto nel buio ». Il rischio è quello di mandare in fumo venti anni di lavoro e di confronto (a volte duro) a tutti i livelli ed in tutte le sedi competenti, non esclusivamente politiche ed istituzionali.

Queste leggi, sicuramente migliorabili, talvolta colpevolmente disapplicate, hanno rappresentato e rappresentano tuttora un punto di equilibrio tra interessi di tutela e di sviluppo che erroneamente qualcuno legge in termini contrapposti. Intervenire per un riordino avrebbe certamente un senso condivisibile, intervenire nel merito rischierebbe — visti i precedenti in materia da parte di questo Governo — di abbassare la guardia in materia di tutela ambientale. Il timore dunque è che il riordino possa diventare un pretesto per un intervento di merito eccessivamente discrezionale.

Ma guardiamo nel dettaglio il contenuto di questa legge, che insieme ad altre « perle » di questo Governo — dalla legge obiettivo all'istituzione della Patrimonio Spa — si incarica di affossare l'intero impianto della normativa ambientale.

Non tutte le materie su cui il Governo chiede la delega per una riforma lamentano un quadro normativo disomogeneo o privo di coordinamento. In alcuni casi il riordino normativo è stato effettuato di recente come la tutela delle acque — con il decreto legislativo n. 152 del 1999 — e la normativa sui rifiuti — con il decreto legislativo n. 22 del 1997 — ed appare pertanto discutibile l'ipotesi di un riordino di una materia in tempi così brevi, a meno che non si intenda stravolgerne i principi con l'alibi dei testi unici. E, inoltre, non è chiaro il motivo per il quale il Governo — proprio sul decreto Ronchi sui rifiuti — ogni tanto infila qualche modifica normativa (dalla Lunardi, al collegato ambientale, al decreto-legge sulla sanità), mentre

sarebbe più coerente apportare le eventuali integrazioni direttamente in fase di riordino ed è ancor più paradossale che lo stesso provvedimento — nello stesso articolo — da un lato dia una delega per il riordino della normativa in materia di rifiuti, dall'altro introduca modifiche « dirette » sulla stessa materia, rendendo il quadro ancora più caotico e confuso. I « principi e criteri direttivi generali » non sembrano sufficienti a delimitare l'oggetto della delega, poiché non solo non fanno alcun riferimento ai principi fondamentali del « diritto ambientale », ma non richiamano alcuno dei criteri innovativi delle politiche di sostenibilità dello sviluppo, né fanno cenno al ricorso a strumenti di incentivo fiscale ed economico, quali le certificazioni ambientali, la contabilità ambientale, che potrebbero concretamente dare una svolta all'integrazione tra politica ambientale ed economica.

Un'altra incongruenza deriva dalla mancanza di coordinamento con le deleghe previste per modifiche alla normativa ambientale, contenute in altre leggi, di recente approvazione, tra cui in particolare la legge n. 383 del 2001 (legge Tremanti) che prevede — oltre alla scandalosa sanatoria dei reati ambientali, accordata agli imprenditori che ricorrono alla « dichiarazione di emersione » per i lavoratori non in regola — una delega al Governo per introdurre « cause estintive speciali per i reati ambientali ». Anche la legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo) attribuisce al Governo una delega per la riforma della normativa sulla VIA, sulle autorizzazioni paesaggistiche e sugli appalti. Normativa sugli appalti a sua volta oggetto di una modifica con il collegato sulle infrastrutture. Insomma l'obiettivo dichiarato è quello di semplificare la normativa, ma la sensazione è che si vada nella direzione opposta.

Le norme in materia dei rifiuti si inseriscono nel continuo stillicidio di modifiche, che aumenta la difficoltà di amministratori ed operatori, sperduti in un quadro normativo in perenne aggiornamento. I principi richiamati relativi alla gestione dei rifiuti sono quelli già in vigore

con il decreto legislativo n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle direttive comunitarie in materia.

La preoccupazione è che ogni volta che questo Governo mette mano alla normativa sui rifiuti lo faccia attraverso modifiche, quasi sempre peggiorative, e che contribuiscono a ridurre quella « certezza del diritto » necessaria per garantire la corretta applicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dei privati, dei magistrati e delle forze di polizia addette ai controlli. Non è chiaro, ad esempio, cosa voglia significare la generica « ottimizzazione » della produzione dei rifiuti, con la quale si è voluto consapevolmente rinunciare ad ogni serio proposito di riduzione (che tra l'altro era prevista nel disegno di legge iniziale) dei rifiuti prodotti, mentre si continua a considerare il recupero energetico dei rifiuti come la panacea di tutti i mali, senza tener conto in alcun modo dell'impatto economico, sociale ed ambientale degli impianti.

Discutibile l'attenuazione della disposizione relativa alla transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione ai consorzi costituiti ai sensi del decreto Ronchi.

Va segnalato, inoltre, il mancato recepimento della direttiva 31/99/CE (che disciplina modalità e tempi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica), il cui termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri è scaduto il 16 luglio 2001.

Appare decisamente inquietante l'espressione « rimuovere i vincoli non necessari che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo ». La formulazione così vaga — quali vincoli?, che significa « non necessari »? — sembra voler favorire una riscrittura delle norme del tutto indifferente alle reali esigenze di tutela del territorio. La difesa del suolo e la prevenzione degli eventi calamitosi deve essere affidata ad un impianto normativo organico e ben strutturato, che tenga adeguatamente conto di quanto è risultato efficace e positivo nella

legge n. 183 del 1989, da cui non si può prescindere. È necessario perciò che i principi direttivi siano formulati in modo più chiaro e puntuale, per evitare l'eccesso di discrezionalità che potrebbe fortemente compromettere la cultura della prevenzione e della pianificazione così faticosamente avviata. È importante evitare che — come purtroppo molte esperienze negative hanno insegnato — i necessari provvedimenti di emergenza e di successiva ricostruzione possano diventare facili strumenti per aprire il territorio ad ogni sorta di interessi impropri, scavalcando le normative urbanistiche e i vincoli di tutela con l'alibi dell'urgenza.

Inoltre, riteniamo debba essere data maggiore importanza ad un'altra emergenza di grande rilievo, come quella della desertificazione e della siccità, che sta diventando drammaticamente attuale anche nel nostro paese.

La scarsa considerazione da parte di questo Governo per la politica di valorizzazione e tutela delle aree protette, frutto di un grande impegno e di una sempre crescente sensibilità sociale è cosa ben nota. Vanno però rilevati, per onestà intellettuale, due elementi positivi: il primo è lo stralcio in prima lettura del temibile ex articolo 7, che prevedeva l'introduzione della caccia nei parchi, e il secondo è l'introduzione di una sorta di clausola di salvaguardia della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), che, al di là della sua reale efficacia, costituisce comunque un punto fermo importante: la legge sui parchi non va toccata.

Appare utile l'ipotesi di emanare una legislazione riguardante il risarcimento del danno ambientale che sia commisurata alle attuali dimensioni e gravità dei fenomeni di inquinamento, abusi edilizi, dissesti idrogeologici, traffici illeciti, deterioramento ambientale, distruzione dei paesaggi e rischi per la salute. Sulla base della normativa in vigore e dalle indicazioni recenti dell'Unione europea il riordino andrebbe finalizzato all'applicabilità delle norme ed all'applicazione del principio comunitario « chi inquina paga ». Per quanto concerne la procedura di valuta-

zione d'impatto ambientale guardiamo sempre con sospetto la parola « semplificazione » nei testi di un Governo che ha già ampiamente dimostrato di avere una certa difficoltà ad accettare la presenza di regole e sistemi di garanzia. La revisione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'introduzione a pieno titolo della valutazione ambientale strategica (VAS) possono essere prese in considerazione solo nel caso in cui venga confermata la priorità della salvaguardia ambientale e del territorio. Non vorremmo che diventasse l'ennesimo cuneo per scardinare i principi di tutela universalmente riconosciuti, anche se ancora una volta il Senato ha introdotto alcune modifiche migliorative, riguardanti il recepimento di tre importanti direttive europee in materia di valutazione di impatto ambientale.

Anche il settore della qualità dell'aria è interessato da un riordino molto ampio, anche se non si può negare l'esigenza di realizzare un impianto normativo più chiaro e più coerente rispetto a quello che si è andato stratificando negli anni, a seguito delle continue « emergenze ambientali ». Ancora una volta però i criteri direttivi sono piuttosto vaghi e non si tiene in alcun modo conto della necessità di un intervento sistemico per ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, limitandosi alla solita politica della rottamazione che poteva andare bene qualche anno fa, ma che oramai costituisce solamente un aiuto alle case automobilistiche ed è di modesta utilità per migliorare la qualità della vita (non solo dell'aria) nelle aree urbane.

Ribadiamo l'illogicità di una commissione incaricata di redigere i testi unici in materia ambientale. Comprendiamo l'idiosincrasia dell'attuale Governo per il Parlamento e il desiderio di esautorarlo, ma non è accettabile che venga costituita una commissione a cui affidare l'incarico di riscrivere le leggi ambientali. Il Ministero dell'ambiente ha l'organico e le strutture in grado di svolgere questo compito e sarebbe opportuno che se ne avvallesse, senza creare ulteriori organismi per rispondere a non meglio precisate esigenze.

Non condividiamo la norma che consente di trasferire i diritti edificatori, qualora venissero pregiudicati dall'apposizione di vincoli « diversi da quelli di natura urbanistica » (paesaggistici, idrogeologici, eccetera). La *ratio* della norma — volta alla salvaguardia dei diritti dei singoli — non appare coerente con la necessità — di interesse collettivo — di attuare una pianificazione territoriale che risponda alle esigenze di tutela dell'ambiente. Tra l'altro la norma non sarebbe certo di facile e chiara applicazione perché non fa molto di più di garantire la trasferibilità dei diritti, senza tener conto di come riorganizzare gli strumenti urbanistici a seguito di eventuali trasferimenti.

Confermiamo la nostra ferma contrarietà alle modifiche « dirette » — tanto per cambiare all'insegna della *deregulation* — alla normativa quadro sui rifiuti (decreto legislativo n. 22 del 1997), in particolare all'esclusione dalla normativa sui rifiuti dei rottami ferrosi e non ferrosi a cui potrà essere attribuito lo *status* di materie prime secondarie, senza troppo riguardo per la eventuale presenza di sostanze inquinanti.

Anche l'esclusione del combustibile derivato dai rifiuti dall'applicazione della normativa vigente ci sembra un preoccupante passo indietro. È purtroppo evidente l'obiettivo di facilitare le operazioni di termovalorizzazione dei rifiuti e di abbandonare la strada della riduzione della produzione dei rifiuti, del recupero e del riciclo dei materiali, che punta ad aggredire il problema alla fonte. Si intende invece mantenere l'attuale (e insostenibile) produzione di rifiuti, per il cui smaltimento si intende ricorrere a metodologie di modesta efficacia e che causano non indifferenti problemi di tipo ambientale negli ambiti territoriali in cui vengono localizzati.

Gravissima è inoltre la sanatoria di opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale. Peraltro le modeste migliorie apportate al Senato (attraverso l'introduzione del rispetto di alcune condizioni) sono state prontamente azzerate in Commissione. I possibili

effetti della norma sono gravissimi, così come è gravissimo il suo inserimento in una delega governativa.

Anche l'assegnazione, apparentemente apprezzabile, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per il rifinanziamento degli interventi diretti alla prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, si riduce alla politica dei « pannicelli caldi » della rottamazione per affrontare i problemi legati alla qualità dell'aria nelle città. E così, anziché adottare strategie serie e concrete per una mobilità realmente sostenibile che punti al rilancio del trasporto pubblico, alla riduzione delle domande di spostamento e alla diffusione di modalità di trasporto ad impatto ambientale zero, il Governo tira fuori uno strumento che serve a dare un po' di ossigeno alle case automobilistiche, ma lo toglie — e non solo in senso figurato, purtroppo — ai cittadini.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO
DEL DEPUTATO KARL ZELLER IN
SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE
GENERALI DEL TESTO UNIFICATO DEI
PROGETTI DI LEGGE NN. 1723-2340-
2547-2841-3539

KARL ZELLER. Onorevoli colleghi, il 5 novembre 1992 è stata emanata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, firmata da trenta membri del Consiglio d'Europa, con lo scopo di tutelare le lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa che rischiano purtroppo di scomparire.

Il trattato, in vigore dal 1° marzo 1998, risulta al momento ratificato solo da diciassette dei trenta Stati firmatari.

Il diritto ad usare una lingua regionale e minoritaria nella vita sia pubblica che privata rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo, previsto nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e in conformità anche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

L'Italia solo di recente ha firmato il trattato, esattamente in data 27 giugno 2000.

La motivazione addotta per lungo tempo alla mancata adesione dell'Italia alla Carta è stata l'inesistenza di una legislazione specifica nel nostro paese, riguardante le minoranze linguistiche. Finalmente, con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, il Parlamento ha colmato questa lacuna. Pertanto, essendo venuto meno il presunto ostacolo, non esistevano più ragioni che impedissero al Parlamento di autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica del suddetto trattato.

Per questo motivo noi, come componente delle minoranze linguistiche in ottobre 2001, abbiamo presentato la proposta di legge, anche per sollecitare il Governo a procedere in tal senso.

All'articolo 12 riguardante le attività culturali e loro struttura, abbiamo aggiunto nell'Allegato A il paragrafo 3 della Carta, che prevede l'impegno nella politica culturale all'estero a dare un posto adeguato a tutte le lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.

All'articolo 13 concernente la vita economica e sociale è stato approvato un nostro emendamento che estende a tutte le minoranze, e non solo a quella germanica del Sudtirolo, l'assicurazione che le segnalazioni di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o minoritarie.

Ciò nonostante il testo non appare soddisfacente. Manca ogni portata innovativa per potenziare le misure di tutela, specie nel settore universitario e della televisione. In alcuni punti il testo non rispecchia nemmeno lo *standard* di tutela già esistente.

Per colmare tale lacuna abbiamo presentato delle proposte di modifica confidando che l'Assemblea si esprimerà favorevolmente su di esse.

La prima proposta emendativa presentata riformula l'articolo aggiuntivo 3.03 presentato in Commissione e poi ritirato. Tale riformulazione consente di rispettare il dettato della Carta e di preservare la normativa nazionale vigente (sia legislativa

che sublegislativa) che, come già evidenziato, in alcuni punti è più favorevole di quanto previsto dalla presente proposta di legge.

Un altro emendamento all'articolo 8, riguardante l'istruzione, estende quanto previsto dalla lettera *b ii)* alle popolazioni parlanti il ladino, mentre il testo si riferisce solo a quelle parlanti il francese. Riguardo all'istruzione secondaria l'emendamento proposto è teso a garantire lo svolgimento di una parte rilevante dell'istruzione secondaria nella lingua regionale o minoritaria, oltre alla minoranza francese si estende alle popolazioni parlanti il ladino. Le lettere in questione assicurano che una parte rilevante dell'istruzione primaria sia svolta nelle lingue regionali o minoritarie. Nelle valli ladine di Trento e Bolzano una parte rilevante dell'istruzione primaria in forza delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia avviene, appunto, già oggi in tale lingua per cui non si comprende la limitazione alla lingua francese. È invece auspicabile l'estensione anche ai ladini di Cortina, Colle S. Lucia e Livinallongo nel bellunese che attualmente godono, irragionevolmente, di misure di tutela molto minori.

Stesso discorso per l'istruzione tecnica e professionale che è prevista in lingua della minoranza per una parte rilevante solo per le popolazioni parlanti il francese, ma che con il nostro emendamento viene estesa anche ai ladini.

Per quanto riguarda l'istruzione universitaria, articolo 8, comma 1, lettera *e)*, della Carta non è stata inserita nell'Allegato A. Pertanto si aggiunge la lettera *e i)* che prevede l'istruzione universitaria e altre forme di istruzione superiore nelle lingue regionali o minoritarie, da applicare alle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, a quelle slovene, ladine e francesi. Anche qui la proposta, rispetto alle minoranze francese viventi in Valle d'Aosta e per i ladini e germanofoni del Sudtirolo, non mira ad altro che al rispetto della situazione attuale. In base a specifiche norme statali sono state istituite università dove viene insegnato il tedesco, il francese

ed il ladino, in particolare per garantire la formazione degli insegnanti per le scuole delle minoranze.

Per tutte le minoranze, con un altro emendamento, si prevede un misura di tutela meno forte, ossia l'applicazione della lettera *e ii)*, vale a dire lo studio di queste lingue come disciplina dell'insegnamento universitario e superiore.

Per quanto riguarda i servizi pubblici si presenta un emendamento teso ad estendere anche alle minoranze parlanti il ladino e lo sloveno l'assicurazione che le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della presentazione del servizio, inizialmente assicurato solo per le popolazioni dell'Alto Adige e parlanti il francese. Su questo emendamento il Governo aveva espresso in commissione parere positivo. Mentre con un altro emendamento, sempre nel campo dei servizi pubblici, si prevede che si possa permettere ai locutori di tutte le altre minoranze di formulare domande e ricevere risposte in tali lingue.

Tre emendamenti riguardano l'articolo 11 sui *mass media*.

Il primo mira ad inserire nell'Allegato la lettera *a i)* che permetterebbe di assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica o di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie per le minoranze germaniche dell'Alto Adige, ladine, nonché quelle francesi slovene e friulane e sarde. Tale diritto con la cosiddetta legge Gasparri è stato recentemente esteso ai ladini del Trentino, mentre viene inspiegabilmente negato ai ladini del bellunese.

Con il secondo emendamento si intende aggiungere nell'Allegato A la lettera *f i)* per le minoranze germaniche dell'Alto Adige, per quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno al fine di coprire i costi supplementari di quei mezzi di comunicazione che usino le lingue regionali o minoritarie dove la legge prevede un'assistenza finanziaria in generale ai *mass media*.

L'ultimo emendamento a questo articolo aggiunge nella ratifica la lettera *f ii)* per le stesse minoranze del precedente

emendamento, mirando ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.

Per quanto concerne la vita economica e sociale, ovvero l'articolo 13 della Carta, si presenta un emendamento al paragrafo 2 che estende alle popolazioni francesi la possibilità di includere nei loro regolamenti finanziari e bancari delle clausole che permettano l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle emissioni di ordini di pagamento (assegni, tratte, eccetera) e di altri documenti finanziari.

Inoltre, con un secondo emendamento a questo articolo si estende alle popolazioni parlanti il francese quanto disposto dalla Carta in questa lettera *b*), ovvero l'organizzazione di attività per promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie nei settori economici e sociali sotto il loro controllo (settore pubblico), previsto nel testo al nostro esame solo per le popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

Stesso discorso vale per la lettera *c*) di questo paragrafo che estende solo alle popolazioni germaniche dell'Alto Adige l'assicurazione che le strutture sociali quali ospedali, case di riposo e pensionati offrano la possibilità di ricevere e trattare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria. Mentre il nostro emendamento include le popolazioni parlanti il francese.

Stessa estensione alla popolazione parlante il francese per quanto riguarda le informazioni fornite riguardo ai diritti dei consumatori.

Non si comprende infatti perché tali diritti debbano essere limitati solo alle popolazioni germaniche del Sudtirolo, mentre viene negato alle popolazioni francesi pur essendo tale lingua anche in Valle d'Aosta parificata alla lingua italiana.

Un altro emendamento presentato in aula riguarda l'articolo 14, scambi transfrontalieri, con il quale si intende estendere a tutte le minoranze quanto previsto alla lettera *a*) per le minoranze croate e slovene. La Carta alla lettera in questione recita: Le parti si impegnano ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali che le

legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario in modo da favorire i contatti tra locutori della stessa lingua in vari settori. Appare pertanto troppo limitativo riservare tale diritto solo alle minoranze croate e slovene. Auspichiamo quindi che il Parlamento si dimostri sensibile alle esigenze delle minoranze come sopra ricordate e non si limiti a cristallizzare lo *status quo* che, e lo si ribadisce, specie in materia di *mass media* e di università non appare soddisfacente.

Il Comitato ristretto ha svolto un prezioso lavoro. Abbiamo dovuto però constatare che non tutte le misure di tutela previste dalla Carta erano state recepite. Il testo sotto tale punto di vista non era soddisfacente in quanto non rispecchiava nemmeno lo status di tutela oggi esistente in Italia.

Durante il lavoro in Commissione sono stati accolti alcuni dei nostri emendamenti.

All'articolo 9 riguardante l'autorità giudiziaria, è stato approvato un emendamento a nostra firma che aggiunge al paragrafo 1 la lettera *d*) che non era stata inserita nell'Allegato A. Con tale inserimento si prevede, per le minoranze parlanti lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige, l'impiego di interpreti e traduttori che non comportino ulteriori spese per gli interessati. Con lo stesso emendamento sono stati inseriti i ladini dell'Alto Adige nelle lettere *b i*) (nelle procedure civili, possibilità di condurre la procedura nella lingua regionale), *c i*) (nelle procedure davanti a tribunali in materia amministrativa, possibilità di condurre la procedura nella lingua regionale) e *c iii*) (nelle procedure davanti a tribunali in materia amministrativa, possibilità di esibire documenti e prove nella lingua regionale). Questo emendamento non muta la situazione attuale disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n.574 del 1988. Ma ci è sembrato corretto che nella ratificata se ne tenesse conto.

All'articolo 10 sulle autorità amministrative e i servizi pubblici è stato approvato un emendamento che prevede l'estensione a tutte le minoranze della previsione, inizialmente contemplata solo per le popolazioni parlanti il francese, che i funzionari in contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nei rapporti con le persone che si rivolgono loro in tali lingue. Tale principio è del resto già consacrato nella legge n.482 del 1999.

All'articolo 11 sui *mass media* è stato approvato un emendamento che prevede

di estendere alle popolazioni parlanti il ladino e il francese la possibilità di facilitare la creazione o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23,55.